

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 2 marzo 2009.

**Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, il quale prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007 (nel seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007), con il quale, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che reca disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW, prevedendo la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;

Visto l'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

Visto l'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, il quale prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora siano effettuati interventi

di efficienza energetica sull'edificio con le modalità e alle condizioni riportate nello stesso art. 7;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consentire che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW operanti in scambio sul posto possano accedere al premio incentivante di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, alle condizioni fissate dal medesimo art. 7;

Visto che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha presentato alcune difficoltà applicative per cui è opportuno intervenire tramite interpretazioni del medesimo decreto;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

*Estensione e modalità applicative del premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia*

1. Nell'art. 2, comma 1, lettera r), del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 dopo le parole «ed eventuali successivi aggiornamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di cui all'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come disciplinato dai successivi provvedimenti di attuazione».

Art. 2.

*Interpretazione dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007*

1. L'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 si interpreta nel senso che per «componenti non già impiegati in altri impianti» si intende che i medesimi componenti non sono già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate all'art. 9 dello stesso decreto interministeriale 19 febbraio 2007.

Roma, 2 marzo 2009

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
SCAJOLA

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
PRESTIGIACOMO

09A02478